



COMUNE DI TUILI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

N. 632 DEL 10/10/2024 REG. GENERALE
N. 160 DEL 10/10/2024 REG. SERVIZIO

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 9/2004 ART. 1 LETT. F) "PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA" RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI N.1 BENEFICIARIO

L'anno duemilaventiquattro del mese di ottobre del giorno dieci nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE

VISTO il D.Lgs. 267/00, con particolare attenzione all'art. 109, comma 2, inerente l'attribuzione delle funzioni dirigenziali ai Responsabili dei servizi nei piccoli comuni privi di personale con qualifica dirigenziale;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 23.01.2024 di nomina dell' Ass. Soc. Alessandro Pilloni quale Responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale;

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa – Sociale n. 525/2023 con la quale è stata nominata la Dott.ssa Silvia Randazzo Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 nell'ambito del Settore Servizi Sociali;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario triennio 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 22.01.2024;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2024;

VISTO:

- la L.R. 23/2005 intitolata "Sistema Integrato dei Servizi alla Persona. Abrogazione della L.R. n. 4/88 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)";
- la L. R. 3 dicembre 2004 n. 9 art. 1 lettera f) che ha sostituito il comma 13 della L.R. 11 maggio 2004 n. 6, la quale dispone la concessione ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna che si sottopongono ai trattamenti antitumorali presso presidi sanitari diversi da quello di residenza, delle provvidenze previste dalla L.R. n. 27/1983;
- la L.R. 3/2009, art. 8, comma 21, la quale ha stabilito la rivalutazione dei limiti di reddito e degli importi dei contributi di cui alle leggi in oggetto, a partire dal 1 giugno 2009;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/64 del 30.12.2004;
- la circolare n. 15283/5 del 26 Aprile 2004 dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale, per le indicazioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento del diritto alle provvidenze come già previste dalla L.R. 27/1983 e dalla L.R. 9/2004;

- le note del Servizio Programmazione sociale dell'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale:
 - prot. n. 11500 del 23.03.06, acquisita al Ns. prot. con n. 1052 del 23.03.06, con la quale si informa che con l'art. 9 comma 9 L.R. 24 febbraio 2006 n. 1 (finanziaria 2006), ha disposto che spettano ai cittadini residenti in Sardegna solo i rimborsi di viaggio e soggiorno;
 - prot. N. 17434/5 del 15.05.06 (Ns. prot. n. 1689 del 23.03.07) per l'autorizzazione all'utilizzo delle residue disponibilità dei finanziamenti di cui all'art. 4 della L.R. 8/99 a compensazione delle maggiori spese sostenute per le funzioni trasferite di cui alla stessa legge;
- le Deliberazioni n. 391/8123 e n. 392/8125 del 29 aprile 2024, con cui la Direzione Generale delle Politiche Sociali ha liquidato ai Comuni della Sardegna, euro 9.000.000, per le provvidenze a favore dei cittadini affetti da particolari patologie, per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 3 comma 5 della Legge Regionale n. 1 del 5 febbraio 2024, con la quale sono state introdotte modifiche alla disciplina dei rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno concessi ai cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna, ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici maligni ai sensi delle leggi regionali n. 9/2004 e n. 27/1983;

RICHIAMATA la circolare n. 15283/5 del 26 Aprile 2005 Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale, per le indicazioni in merito alle procedure da adottare per il riconoscimento del diritto alle provvidenze come già previste dalla L.R. 27/1983 e dalla L.R. 9/2004;

VISTO l'art. 9, comma 9 della L.R. 1/2006 il quale dispone che ai soggetti affetti da neoplasie maligne vengano erogati esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento venga effettuato in presidi sanitari diversi da quelli di residenza;

RICHIAMATA la nota dell'Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale, servizio della programmazione sociale, prot. n. 11500 del 22.03.06 (pervenuta al protocollo dell'Ente al n. 1052 del 23.03.06), con la quale si rende noto che l'art. 9 comma 9 della legge regionale 1/2006 ha disposto che ai soggetti affetti da neoplasie maligne vengano erogati esclusivamente i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno, nel caso in cui il trattamento venga effettuato in presidi sanitari diversi da quelli di residenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 26.02.2008 – Modifica della decorrenza dei termini per la corresponsione delle provvidenze a favore delle persone con neoplasie maligne;

RICHIAMATA la nota n. 14072 del 12.11.2008 (ns. prot. n. 4132 del 21.11.2008) della Direzione Generale delle Politiche Sociali, di chiarimenti sul disposto della Deliberazione n. 12/21 del 26.02.2008, con la quale si precisa che la decorrenza delle provvidenze ha inizio dalla data del primo giorno di trattamento, purchè la richiesta venga presentata al comune di residenza entro sei mesi, precisando che tale termine di sei mesi non è perentorio per cui possono essere prese in considerazione anche le richieste presentate successivamente ai sei mesi dall'inizio del trattamento;

VISTA la domanda presentata al protocollo generale dell'Ente con n. 6467 del 10.10.2024 per la richiesta del riconoscimento del diritto ai benefici previsti ai sensi della L.R. n. 9/2004;

ACCERTATA la regolarità e la completezza della documentazione prodotta, la sussistenza di tutti requisiti prescritti dalla normativa di riferimento, per tramite dell'istruttoria tecnica dell'ufficio di servizio sociale professionale;

RITENUTO di dover procedere in merito;

D E T E R M I N A

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI RICONOSCERE, per quanto esposto in parte motiva, il diritto alle provvidenze di cui alla L.R. n. 9/2004 (rimborso delle spese di viaggio e soggiorno) al richiedente di cui al protocollo generale n. 6467 del 10.10.2024, come agli atti del Servizio Sociale.

La presente determinazione, previa lettura, viene approvata e sottoscritta ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

firmato digitalmente

F.to: Ass. Soc. Alessandro Pilloni